

REGOLAMENTO INTERNO CER PESCARA
approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17/05/2024**PREMESSA**

Il presente regolamento [d'ora in poi "Regolamento"], ai sensi e per gli effetti dell'art.4 co.3, D.lgs del 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. dello Statuto di CER PESCARA, [d'ora in poi anche solo "Associazione"], disciplina la vita sociale dell'Associazione denominata "CER PESCARA", oltre agli scopi specifici dell'associazione già meglio indicati nello Statuto approvato il 10/05/2024.

Disciplina la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Regolamenta e disciplina le norme dell'attività espletata, le eventuali relazioni di partenariato, regolamenta gli aspetti associativi riguardanti i processi decisionali, di comunicazione e coordinamento dell'attività sociale.

Disciplina le modalità di eventuali future modifiche, le quali potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo, successivamente approvate ed eventualmente discusse dall'Assemblea degli Associati.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione www.cerpescara.it e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione, come da previsioni statutarie.

Art. 1 – Scopo ed oggetto del regolamento (rif. Art. 3 Statuto)

- 1.1 Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'art. 41 co. 1 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 3 dello Statuto del CER PESCARA - di disciplinare l'organizzazione, il coordinamento di tutti gli associati che contribuiscono al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 1.2 In particolare disciplina l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso [d'ora in poi "Configurazione"], disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata.)
- 1.3 Il presente regolamento, accettato espressamente dai soci dell'Associazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici da loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. n. 414 del 24.01.24.

Art. 2 – Finalità e attività (rif. Art. 3 Statuto)

- 2.1 l'Associazione – avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati - ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i., del D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.M. n. 414 del 24.01.2024 CACER e s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

2.2 Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione si avvale: del lavoro di collaboratori; del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni aderenti, di volontari singoli che facciano richiesta di iscrizione nel registro dei soci volontari, delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previste dalle norme di legge nazionali ed europee, di tutti coloro che condividano le finalità generali dell'associazione. L'adesione di tali volontari è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Presidente.

Art. 3 – Soci ed adesione all'associazione (rif. Art. 4 Statuto)

3.1 Gli aspiranti soci inviano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, all'indirizzo PEC cerpescara@pec.it reperibile sul sito istituzionale, con sottoscrizione olografa del richiedente, con espressa dichiarazione di tutto quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

3.2 Alla domanda, trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, debbono essere allegati:

- i. Modulo di adesione compreso di tutti gli allegati richiesti;
- ii. Copia del documento di identità in corso di validità;
- iii. Se presente, copia del documento di identità del delegato all'invio;

3.3 Nella domanda dovranno essere indicati i recapiti (indirizzo, email, recapito telefonico, PEC) del richiedente. È obbligatorio indicare un indirizzo di casella di posta certificata che sarà qualificato come domiciliazione delle comunicazioni sociali.

3.4 La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria, e possono essere assunte due qualifiche di socio distinte:

- i. *Socio ordinario*, necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;
- ii. *Socio volontario*, non necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;

I requisiti necessari per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER.

I soci ordinari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:

- i. *socio consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "consumer"*
- ii. *socio produttore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito rispettivamente "producer"*
- iii. *socio produttore e consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "prosumer"*

- 3.5 I soci volontari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:
- i. produttore terzo inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso*
- Si precisa la differenza tra soci ordinari e associati è indicata nello statuto.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda entro 60 giorni, secondo criteri non oggettivamente discriminatori, coerenti con le finalità eseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione.
- 3.7 Il Consiglio direttivo con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigetta; nel corso della valutazione può richiedere all'aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria. In caso di rigetto la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata assunta tale decisione.
- 3.8 A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 60 (sessanta) al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli adempimenti di socio, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.
- 3.9 Il socio si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.
- 3.10 Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea dei soci comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea. In situazioni eccezionali dovute a fattori esterni i termini sono derogabili al fine di agevolare le associazioni in ottemperanza anche alle previsioni del D.lgs del 3 luglio 2017, n.117.

Art. 4 – Criteri di determinazione delle quote associative (rif. Art. 4 Statuto)

4.1 Il Consiglio direttivo per ogni anno solare di esercizio determina le quote associative dei Soci dell'associazione titolari del diritto di voto. Le quote verranno stabilite sulla base delle categorie di soci aderenti già individuati in:

- i. Soci "consumer"*
- ii. Soci "producer"*
- iii. Soci "prosumer"*

Le summenzionate categorie verranno individuate all'atto della delibera di ammissione del consiglio direttivo; Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Tecnico, determina l'importo tabellare delle quote associative in base al bilancio energetico della comunità, e secondo i criteri di ripartizione dell'energia meglio indicati nell'allegato A del presente regolamento;

4.2 Per il primo anno solare di esercizio la partecipazione all'associazione sarà a titolo gratuito; Per i successivi anni di esercizio saranno adottati i criteri di cui all'art. 4.1;

- 4.3 Il Consiglio direttivo si riserva la stipula di accordi negoziali particolari di partecipazione all'energia condivisa elaborati sulla base delle caratteristiche oggettive di consumo e/o produzione e/o entrambe, sulla base dei criteri di cui all'art. 4.1 e dell'allegato A del presente regolamento.
- 4.4 Le tabelle annuali per la definizione delle quote associative, saranno pubblicate sul sito www.cerpescara.it , a partire dal secondo anno solare di esercizio dell'associazione.

Art.5 - Perdita della qualità di socio e recesso (rif. art.5 Statuto)

- 5.1 Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 5 dello Statuto.
- 5.2 Il socio escluso per mancato pagamento della quota sociale in tempo utile non potrà presentare nuova domanda di ammissione a CER PESCARA.
- 5.3 In caso di recesso anticipato, sarà previsto un riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, preventivamente concordati in sede di ammissione, per la partecipazione agli investimenti eventualmente sostenuti.
- 5.4 È sempre prevista la esclusione del socio per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'Associazione.
- 5.5 I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.
- 5.6 Il Socio escluso non ha diritto di partecipazione all'assemblea.

Art.6 - Individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (rif. art.7 Statuto)

- 6.1 Con il presente Regolamento i soci individuano univocamente come responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa la stessa Comunità Energetica, nella persona del proprio legale rappresentante.
- 6.2 È sempre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi in qualità soggetto responsabile del riparto di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Art.7 - Individuazione del Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso (rif. art.7 e art. 15 Statuto)

- 7.1 Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione è svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica del Presidente che per statuto ne ha la rappresentanza legale.
- 7.2 I soci dell'Associazione conferiscono al Presidente in qualità di Referente il mandato:
- a) per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'Associazione;
 - b) per il trattamento dei dati dei soci in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;
 - c) per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
 - d) per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;
 - e) per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione dei benefici economici.

- 7.3 Per ciascuna configurazione, il Presidente può conferire il ruolo di Referente a:
- un *produttore* della configurazione, membro della CER;
 - un *cliente finale* della configurazione, membro della CER;
 - un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
- 7.4 In questi casi, il Presidente conferisce al soggetto individuato quale Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
- 7.5 Il soggetto che assume la qualifica di Referente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art.8 - Ulteriori adempimenti per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso (rif. art.7 e art. 15 Statuto)

- 8.1 Il socio in possesso dei requisiti che intende accedere ad una configurazione per l’accesso alla tariffa incentivante, deve regolare i rapporti con l’Associazione tramite specifico contratto in cui è previsto:
- il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - l’individuazione univoca dell’Associazione quale soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
 - la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - di consentire al GSE, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione del socio, ai fini della determinazione dell’energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
 - che l’Associazione potrà rivalersi sul socio delle responsabilità civili e penali derivanti dalla mancanza o non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni rilasciate dal socio circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto;
- 8.2 In caso di produttore, il contratto con l’Associazione dovrà altresì prevedere la cessione degli impianti in comodato d’uso prevedendone la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi della comunità, nonché consentire l’accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni.
- 8.3 Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione in relazione all’energia

elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti dell'Associazione rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

8.4 Nel caso in cui il produttore sia un socio volontario qualificato come produttore terzo, dovrà essere conferito mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai suoi impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi della normativa vigente.

Art.9 – Individuazione dei Condivisione dei benefici economici e criteri di ripartizione (rif. art.7 e art. 15 Statuto)

- 9.1 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera i criteri di individuazione per l'inserimento dei soci ordinari all'interno di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo diffuso. I criteri potranno essere, per ciascuna configurazione, di tipo tecnico (cabina primaria di appartenenza, miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all'interno della configurazione), di tipo cronologico e di tipo socio-economico (garantire all'interno della CER una quota di soggetti (cittadini) che godono di bonus energia o sociali, garantire la rappresentanza delle diverse categorie di partecipanti etc.).
- 9.2 A ciascun socio ordinario regolarmente inserito all'interno di una configurazione accreditata presso il GSE spetta di ricevere dall'Associazione quota parte dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, sulla base di parametri stabiliti dall'Associazione e in applicazione della normativa applicabile.
- 9.3 Così come stabilito dal D.M. n. 414/2024, l'Associazione dispone prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, così come anche meglio precisato nell'allegato A del presente regolamento.
- 9.4 L'incentivo riconosciuto dal GSE verrà pertanto distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) in proporzione al loro consumo/ alla loro produzione seguendo le modalità sempre descritte nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando il valore soglia indicato all'art. 9.3.
- 9.5 I criteri indicati nell'Allegato A possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 10 – Assemblea (rif. art. 7 Statuto)

- 10.1 L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma unitaria. L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto da Statuto, è convocata dal Presidente senza obblighi di



- forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di pubblicazione e diffusione (ad es. sito istituzionale, affissione in bacheca, mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno.
- 10.2 La documentazione ad essi relativa sarà resa disponibile secondo quanto stabilito dallo Statuto. Detta documentazione viene anche messa a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Associazione.
 - 10.3 Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Qualora il Presidente sia impossibilitato a presiedere può delegare il vice presidente o altri consiglieri in sua vece.
 - 10.4 È ammesso il voto per delega ad altro Socio. Ogni Socio non può essere latore di più di 1 (una) delega di altri Soci, fino ad un massimo di 3 deleghe. Le deleghe devono essere consegnate in apertura dei lavori, salvo diverse disposizioni indicate nella convocazione. L'esercizio della delega ricevuta non può essere oggetto di contestazione da parte del delegante. Possono partecipare alle Assemblee anche i soci indiretti, Soci Volontari, senza diritto di voto.
 - 10.5 In Assemblea di norma il voto è palese.
 - 10.6 L'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei soci presenti.
 - 10.7 Secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
 - 10.8 Non può partecipare all'Assemblea il Socio che risulti moroso nel versamento della quota sociale.
 - 10.9 L'Assemblea nomina un segretario, ad esso compete di redigere il verbale e il conteggio dei voti palesi espressi dalle Assemblee. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo (rif. Art.6 e art. 8 Statuto)

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria degli associati.
- 11.2 Il Consiglio Direttivo può essere costituito secondo le norme statutarie, a norma dell'art.6 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente ed il suo Vicepresidente.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta vi siano da affrontare argomenti di propria competenza come da previsioni statutarie e, comunque, di norma ogni due mesi. Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso e il Direttore Tecnico. Quest'ultimo senza diritto di voto.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, telefonata o consegna a mano da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del

giorno.

- 11.5 La carica di consigliere è personale e non è ammesso il voto per delega.
- 11.6 Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza presso la sede legale dell'associazione oppure in qualsiasi luogo preventivamente indicato dal Presidente presso il comune dove ha sede l'associazione.
- 11.7 Le riunioni possono essere svolte anche a distanza. Sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali dal Segretario. Nei casi di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vicepresidente.
- 11.8 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'organo. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ai consiglieri, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e in generale per gli adempimenti derivanti dalla loro funzione sono riconosciuti i rimborsi delle spese di trasferta sostenute secondo i criteri definiti con apposita deliberazione dallo stesso Consiglio Direttivo.
- 11.9 Possono assumere la carica di membri del Consiglio Direttivo anche i Soci Volontari.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente (rif. artt. 9 e art. 10 Statuto)

- 12.1 Il Presidente e il Vice presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Il Presidente è il legale rappresentante di CER PESCARA, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.
- 12.2 Presidente e Vicepresidente compongono l'ufficio di presidenza che si riunisce periodicamente secondo necessità. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente cui può altresì delegare parte dei propri compiti.

Art. 13 – Direttore Tecnico

- 13.1 Il Consiglio Direttivo nomina il direttore tecnico dell'Associazione, il quale avrà la funzione di supervisionare le attività del:
- i. Soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;*
 - ii. Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso;*
 - iii. Referenti esterni titolari di mandati e/o incarichi tecnici di Cer Pescara;*
- 13.2 Il direttore tecnico:
- i. relaziona e supervisiona l'applicazione dei criteri di determinazione delle quote associative di cui all'art. 4, supportando il Consiglio Direttivo per l'elaborazione ed i criteri ivi individuati;
 - ii. sorveglia il corretto andamento del bilancio energetico della Comunità Energetica, con specifica funzione riguardo al mantenimento dell'equilibrio fra produzione e consumo, notiziando tempestivamente il Consiglio Direttivo di eventuali squilibri necessari al corretto andamento delle configurazioni di autoconsumo.
 - iii. relaziona al Consiglio Direttivo in merito ad eventuali problematiche tecniche riguardanti i rapporti di gestione, e/o locazione operativa, degli impianti nella disponibilità di CER Pescara. Supervisiona e monitora il corretto andamento degli adempimenti connessi alla manutenzione/gestione degli impianti di produzione di

energie rinnovabili nella disponibilità di CER Pescara.

- 13.3 Il Direttore Tecnico potrà essere individuato anche fra i membri del consiglio direttivo, lo stesso dovrà essere munito delle adeguate qualifiche professionali per rivestire la carica richiesta.

Art. 14 – Bilancio (rif. Art. 8 e Art. 12 Statuto)

- 14.1 Il bilancio consuntivo deve essere redatto per tempo in modo da essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno. Ferma restando la scadenza statutaria, il bilancio preventivo è redatto entro i tempi previsti dall'Organo di controllo per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.
- 14.2 Con il bilancio preventivo verranno approvati anche gli eventuali:
- i. Programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;*
 - ii. Fondo per iniziative con finalità sociali;*
 - iii. Programma sulle modalità di condivisione dei benefici economici;*
 - iv. Determinazione annuale tabellare quote associative;*
 - v. Determinazione programma di determinazione della priorità dei pagamenti;*

Art. 15 – Fondo per iniziative con finalità sociali (rif. Art. 15 Statuto)

- 15.1 Per le iniziative sociali l'Associazione crea un fondo annuale che può essere alimentato:
- i. dall'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, destinato dall'Associazione per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti;*
 - ii. dalle eventuali devoluzioni dei membri, in quanto ciascun membro potrà scegliere se ricevere l'intero importo del beneficio economico spettante o devolverlo in tutto o in parte all'Associazione per le finalità sociali;*
 - iii. con l'avanzo degli importi trattenuti dall'Associazione per le spese di funzionamento;*
 - iv. ogni altra eventuale entrata dell'Associazione destinata ad iniziative con finalità sociali;*
- 15.2 L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull'utilizzo delle somme raccolte per finalità sociali.
- 15.3 L'assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Art. 16 – Particolari modalità di condivisione dei benefici economici (rif. Art. 15 Statuto)

- 16.1 Ai soci ordinari è consentito di organizzarsi all'interno della comunità energetica formando specifiche configurazioni da accreditare presso il GSE.
- 16.2 In tal caso, i membri della configurazione potranno stipulare tra di loro specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici, fermo restando il riconoscimento all'Associazione della quota "Cont_ass" per le spese di gestione indicate nell'Allegato A.
- 16.3 Al fine di garantire il rispetto delle finalità associative e l'equa ripartizione dei costi di

funzionamento dell'Associazione, lo specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

- 16.4 La ripartizione dovrà comunque in ogni caso prevedere prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 17 – Gruppi di acquisto dell'energia elettrica (rif. Art.15 Statuto)

- 17.1 La comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci.

A titolo esaustivo e non esemplificativo: il fornitore di energia fornisce i clienti della comunità; i membri della comunità pagano il fornitore (anche attraverso la comunità energetica stessa) e il risparmio si può tradurre in uno sconto sulla bolletta dei soci.

Art. 18 – Ordine di priorità dei pagamenti (rif. Art.15 Statuto)

- 18.1 Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) *spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente (come definito di seguito all'art. 5.1);*
- 2) *altre spese di Gestione;*
- 3) *redistribuzione dei benefici ai Membri, secondo il criterio identificato all'articolo 3.2 del presente Regolamento.*

- 18.2 La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo le tempistiche di erogazione degli incentivi da parte del GSE, ed in ogni caso secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Tecnico;

Art. 19 - Poteri di firma

- 19.1 Il potere di firma di fronte a terzi spetta al Presidente, ed in caso di specifica delega al Vice Presidente.

Art. 20 - Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci

20.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

20.2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione CER PESCARA che si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di

telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

20.3 Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- a) la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- c) l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

20.4 Gli strumenti a distanza assicurano:

- 1) La riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- 2) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- 3) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti "cloud" di condivisione;
- 4) la contestualità delle decisioni;
- 5) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
- 6) la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videconferenza/webinar

20.5 Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

20.6 L'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di seduta e in riferimento a qualsivoglia oggetto di deliberazione, fatto salvo che in via generale la seduta prevede la presenza fisica dei componenti dell'Assemblea nel luogo fisico stabilito in convocazione.

20.7 La convocazione delle sedute per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere fatta, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno 7 (cinque) o 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta (*In base alla circostanza che sia convocato rispettivamente il Consiglio Direttivo oppure l'Assemblea dei Soci*) secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del vigente Statuto.

20.8 Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dal vigente Statuto. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente. Ai fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgono in



CERPESCARA

Associazione CER PESCARA fondata dal Comune di Pescara
Sede legale: Via del Circuito, 26 – 65121 Pescara (PE) Italia
C.F. e P.I. 91173830687

modalità audio/video.

20.9 Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti dell'organo.

Art. 21 – Disposizioni Generali

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

- Allegati:
 - 1- ALLEGATO A

REGOLAMENTO INTERNO CER PESCARA – Allegato A

Per ciascuna configurazione accreditata dall'Associazione al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal Gse e disciplinato dal Decreto CACER e dal TIAD, l'incentivo riconosciuto dal GSE verrà distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) con le seguenti modalità.

1. Criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 9 regolamento:

Per ciascuna Configurazione, l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti dal GSE all'Associazione in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ("Contributi Attribuiti") è ripartito preliminarmente come segue:

- a) "Cont_ ass" pari al 10%, da destinare all'Associazione per le spese di funzionamento
- b) "Cont_prod" pari al 60% da destinare ai soci produttori, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia immessa in rete da ciascun produttore;
- c) "Cont_cons" pari al 30% da destinare ai soci Consumatori, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia condivisa e consumata dagli stessi nei propri punti di prelievo (POD);

2. L'Associazione annualmente al termine di ciascun esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo:

- a) rendiconta l'ammontare complessivo dei contributi attribuiti dal GSE all'Associazione per tutte le Configurazioni accreditate al GSE ("Contributi Attribuiti");
- b) rendiconta secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale, i costi ed i ricavi dell'Associazione, verificando se la somma delle quote "Cont_ ass" destinata all'Associazione da tutte le configurazioni è sufficiente per coprire i costi di funzionamento, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento.
- c) incrementa se necessario la percentuale della quota "Cont_ ass" di ciascuna configurazione per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione, determinando conseguentemente in riduzione in pari misura ed in proporzione la quota "Cont_prod" e la quota "Cont_cons" di ciascuna configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento;
- d) per ciascuna configurazione, ripartisce il "Cont_cons" tra i soci consumatori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento;
- e) per ciascuna configurazione, ripartisce il "Cont_prod" tra i soci produttori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento;